



S. Felice del Benaco

Provincia di Brescia



Regione Lombardia

Ordinanza Sindacale nr. 10 del 17/05/2024

IL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE ADOTTATA AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 – DISCIPLINA ATTIVITA' RUMOROSE

Premesso che il Comune di San Felice del Benaco è territorio a vocazione turistica e che l'amministrazione intende promuoverne l'attrattività;

Tenuto conto di tale vocazione, della necessità di renderla compatibile con le esigenze di natura abitativa, di soggiorno e con le attività economiche/lavorative;

Tenuto conto altresì che buona parte del turismo arriva dal nord Europa e contempla festività differenti dal calendario italiano;

Vista al contempo la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Visto l'art.659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

Visto il D. Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/1123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8 comma 1 lett. h) ed attinenti, tra gli altri, "all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ...(omissis) ..., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ...(omissis) ..., alla conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale";

Viste altresì le modifiche agli artt. 68 69 e 71 del TULPS, operate dal D.L. 8/08/2013 n. 91 art. 7 comma 8-bis " Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/90 smi., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24,00 del giorno di inizio;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

1- *Per cantieri edili e per attività legate alla manutenzione del verde sono in vigore le seguenti disposizioni:*

a) Periodo “estivo” dal 01 Giugno al 30 Settembre, la settimana successiva alla Pasqua e la settimana successiva alla Pentecoste che cade la Domenica 50 gg dopo la Pasqua (se non inclusi già nel periodo considerato estivo):

i lavori con attrezzi, utensili o macchinari che producono emissioni rumorose (compresi tutti quelli utilizzati per la manutenzione del verde), nonché movimentazioni di terra, abbattimenti, o altre attività che causano emissioni rumorose, sono consentiti dalle ore 8:00 alle ore 19:00, con interruzione pomeridiana dalle ore 12:30 alle ore 15:00;

b) Periodo dal 01 Ottobre al 31 Maggio:

i lavori con attrezzi, utensili o macchinari che producono emissioni rumorose (compresi tutti quelli utilizzati per la manutenzione del verde), nonché movimentazioni di terra, abbattimenti, o altre attività che causano emissioni rumorose, sono consentiti dalle ore 7:00 alle ore 19:00, con interruzione pomeridiana dalle ore 12:30 alle ore 13:30;

c) per tutto l'anno nelle giornate del Sabato, su tutto il territorio comunale, l'attività edilizia è consentita esclusivamente per l'esecuzione di lavori manutentivi interni, per i quali non necessiti l'uso di attrezzature o utensili che producono emissioni rumorose;

d) per tutto l'anno nelle giornate della Domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, su tutto il territorio comunale, l'attività edilizia è SOSPESA;

e) la chiusura di strade per posizionamento/rimozione gru edili o altri mezzi ingombranti legati al cantiere privato saranno valutate in base alla situazione;

f) sono fatte salve deroghe per particolari necessità, da richiedere e rilasciate dall' Ufficio di Polizia Locale, o in caso di pubblica utilità.

2- *Attività di intrattenimento temporanee rumorose private e pubbliche:*

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti devono essere rispettati i limiti acustici di emissione.

La musica, o qualsiasi attività di carattere rumoroso, deve essere abbassata alle ore 23,30 e spenta alle 24,00.

- 3- *Altre attività al di fuori dei cantieri edili sottostanno alla normativa vigente in riferimento alle emissioni sonore.*
- 4- *l'utilizzo di impianti di amplificazioni o simili, fatto salvo la normativa riguardante la pubblicità, può essere interdetto in caso di disturbo eccessivo dall' ufficio di Polizia Locale;*

Fatto salvo quanto previsto dagli artt.650 e 659 del c.p. chiunque violi quanto disposto dal presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di Euro 200,00 che verrà comminata dalla Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia addetti al controllo e la sospensione immediata dell'attività.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso:

- al TAR Regionale -, ai sensi della Legge 1034/1971 e successive modificazioni entro 30gg;
- al Capo della Stato, ai sensi dell'art. 8, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, 120 giorni, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo comunale del presente atto.

Il presente atto viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune e sostituisce tutti gli altri atti precedenti che disciplinano gli stessi argomenti.

San Felice del Benaco, 17/05/2024



